

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 4806 Anno 2020**

**Presidente: CRISCUOLO ANNA**

**Relatore: CRISCUOLO ANNA**

**Data Udiienza: 23/01/2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

I                   ANTONELLA nato a PALERMO il

avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Presidente ANNA CRISCUOLO;

## Motivi della decisione

Il difensore di **Antonella** ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza emessa il 9 luglio 2015 dal Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio ordinario, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata, accusata del reato di simulazione di reato, perché il fatto non sussiste, accogliendo l'appello del P.m. ha assolto l'imputata perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Ne chiede l'annullamento per: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per non essere stato provato che la denuncia della ricorrente fosse frutto di simulazione, in quanto la falsità del furto dell'assegno non è stata provata nel processo né il P.m. ha chiesto la rinnovazione dibattimentale per sentire i testi, necessari a dimostrare la falsità della denuncia: manca quindi, la motivazione sul presupposto del reato; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla possibilità di far rientrare il verbale di sommarie informazioni reso dalla ricorrente tra gli atti con i quali si può commettere il reato; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, atteso che al momento della convocazione dell'imputata, l'AG era già a conoscenza del fatto che l'assegno era stato speso dal marito della ricorrente, sicché la stessa doveva essere sentita con gli avvertimenti della facoltà di astenersi prevista per i congiunti, sicché l'atto è viziato e dallo stesso non può scaturire alcun effetto legale.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

La sentenza impugnata chiarisce che il primo giudice era incorso in un errore di diritto, ritenendo che la falsa denuncia di furto dell'assegno, non potesse essere contenuta in un verbale di sommarie informazioni alla luce dei principi affermati da questa Corte e della puntuale ricostruzione delle mendaci affermazioni rese dall'imputata nel verbale di sommarie informazioni, tanto da indicare persino modalità e tempi del furto ai verbalizzanti, obbligati a riferire all'AG la notizia di reato a carico di ignoti.

A fronte di tali precisazioni non solo non era dovuta la rinnovazione istruttoria, non trattandosi di diversa valutazione della prova dichiarativa, ma solo di correzione, a quadro probatorio immutato, dell'errore di diritto commesso dal primo giudice, ma è stato correttamente ritenuto sussistente il reato.

Del tutto infondato è anche l'ultimo motivo, fondato su una mera supposizione difensiva, essendo nota alla p.g. unicamente l'identità della ricorrente, titolare dell'assegno negoziato con firma non corrispondente, su segnalazione della banca.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

**P. Q. M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 gennaio 2020



Corte di Cassazione - copia non ufficiale